

ELENCO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DELLE AZIENDE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO E DEI RELATIVI CONTROLLI

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'INPS UTILIZZANDO IL CANALE TELEMATICO DENOMINATO COMUNICA, CUI CONSEGUE L'ASSEGNAZIONE DI UNA MATRICOLA AZIENDALE.

L'obbligo di versare contributi all'INPS da parte delle aziende nasce all'atto dell'assunzione del lavoratore dipendente.

Per assicurare i lavoratori dipendenti, l'azienda deve richiedere all'INPS, entro il 16 del mese successivo a quello dell'assunzione, l'apertura di una posizione assicurativa.

Per l'iscrizione, dal 1° aprile 2010 è utilizzata, in via esclusiva ed obbligatoria, la nuova procedura ed il nuovo modello di Comunicazione Unica (COMunica) che, oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e/o partita IVA) ed amministrativi (ad es. iscrizione al registro delle imprese) ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali ed assistenziali.

L'INPS valida la matricola aziendale che si genera in automatico al momento della richiesta tramite Comunica e, in base all'attività effettuata procede all'inquadramento dell'azienda con l'attribuzione del codice statistico contributivo (C.S.C.), e degli eventuali codici di autorizzazione.

Qualora a seguito di accertamenti ispettivi dell'Istituto o di segnalazione di altri Enti, si riscontri che l'azienda svolge attività senza aver richiesto l'iscrizione all'Istituto, si procede all'iscrizione della stessa d'ufficio.

Nota: Si ricorda che l'adempimento dell'iscrizione, ha natura "dichiarativa" e non "costitutiva": l'obbligo del versamento dei contributi scaturisce, cioè, direttamente dalla stipula del contratto di lavoro e dalla successiva assunzione.

OBBLIGO DI INVIO DELLE DENUNCE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE INDIVIDUALI MENSILI (UNIEMENS).

Le aziende devono trasmettere mensilmente all'Inps in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza il flusso Uniemens contenente i dati retributivi e le informazioni utili: al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali all'erogazione delle prestazioni.

Se l'ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

- Validazione del flusso Uniemens da parte del software di controllo "Uniemens individuale integrato".

I files contenenti i dati delle denunce UniEmens devono essere prodotti secondo le specifiche tecniche predisposte dall'INPS e sottoposti necessariamente all'esame del software di controllo messo a disposizione gratuitamente dall'INPS sul sito www.inps.it.

Solo i files prodotti a seguito di tale controllo vengono inviati al sistema Inps. La trasmissione deve avvenire collegandosi al sito www.inps.it nella sezione riservata agli utenti esterni.

In seguito, i dati contenuti nella denuncia da inviare sono sottoposti a controlli sintattici che verificano la conformità del flusso rispetto allo schema pubblicato sul sito internet dell'Istituto INPS (documento tecnico) e a verifiche sulla compatibilità dei codici utilizzati all'interno della denuncia con l'inquadramento aziendale o il periodo. All'esito di tali controlli possono generarsi errori "forzabili" dall'azienda, vale a dire che consentono comunque l'invio della denuncia o errori "bloccanti" che non consentono l'invio della denuncia fino a che non siano stati corretti.

CONTROLLI INTERNI SULLA DENUNCIA DM2013 GENERATA DAL FLUSSO UNIEMENS.

Le informazioni contenute nella denuncia DM2013 sono sottoposte da parte delle procedure interne di gestione a un controllo al fine di appurare se i codici utilizzati per esporre le particolari tipologie di lavoratori, il versamento dei contributi o il conguaglio di quote a credito dell'azienda, siano compatibili, alla luce delle disposizioni normative vigenti, con l'inquadramento aziendale o siano ammessi per periodo o siano ad altro titolo fruibili.

In presenza di anomalie, il DM2013 virtuale non viene sottoposto alle successive lavorazioni ma viene temporaneamente bloccato; in tal caso, si attiva la fase di ricerca e definizione dell'anomalia al fine di consentire il transito del modello alle successive fasi.

CONTROLLO IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NEI TERMINI DI LEGGE.

Le procedure informatiche effettuano l'abbinamento dei dati esposti nella denuncia contributiva (denominata da gennaio 2013 DM2013) con gli importi indicati nella delega F24 (codice causale contributo DM10) al fine di verificare che il DM2013 sia stato pagato integralmente (saldo DM10 e importo versato con F24 coincidenti) e nei termini di legge (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui la denuncia si riferisce).

Nell'ipotesi in cui il DM2013 sia stato pagato integralmente ma oltre i termini si attiva la procedura che imputa e richiede all'azienda le sanzioni per ritardato versamento. Nel caso in cui il DM2013 sia parzialmente insoluto (saldo della denuncia superiore all'importo versato con F24) o totalmente insoluto (mancanza di versamento), si attiva da parte dell'istituto la procedura di recupero delle somme dovute (attivazione di un sistema di recupero coattivo del credito a mezzo notifica di *avviso di addebito* e successiva cartolarizzazione del credito stesso).

CONTROLLO IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON L'OSSERVANZA DELLE ALIQUOTE FISSATE *PRO TEMPORE* DALLA LEGGE.

Le procedure informatiche di calcolo delle denunce mensili verificano che l'importo denunciato dei contributi dovuti sia corretto.

In caso di contributi dichiarati in misura inferiore al dovuto, oppure di errata esposizione delle somme a credito dell'azienda, si genera l'emissione e il conseguente invio all'azienda di una *nota di rettifica attiva* (a debito del datore di lavoro) tramite la quale viene notificata all'azienda la maggior somma da versare, comprensiva delle relative sanzioni e la data entro cui effettuare il versamento.

Nel caso di contributi dichiarati in misura superiore al dovuto, si genera l'emissione di *nota di rettifica passiva* (a credito del datore di lavoro). Le somme a credito, oltre che richieste in rimborso possono essere portate in compensazione sul modello F24. Andrà

in tal caso indicato il codice causale DMRP e, quale mese di riferimento, quello relativo alla denuncia contributiva che ha generato il credito.

A partire dal mese di settembre 2004 l'emissione di tutti i modelli di note di rettifica avviene tramite l'utilizzo delle procedure di posta ibrida. Dell'esistenza di note di rettifica a carico delle aziende da loro assistite viene altresì data notizia ai consulenti tramite la funzionalità del cassetto previdenziale.

ELENCO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DELLE AZIENDE AGRICOLE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO E DEI RELATIVI CONTROLLI

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA AZIENDALE

Le aziende agricole sono tenute a presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività agricola, la denuncia aziendale attestante la composizione agro-economica dell'azienda (art.5 D.Lgs.375/1993).

Tale denuncia è propedeutica all'assunzione di manodopera e viene presentata attraverso la nuova procedura di Comunicazione Unica (COMUNICA) che ha effetto, oltre che ai fini fiscali ed amministrativi, anche ai fini previdenziali e assistenziali. L'INPS, effettuati i necessari controlli al fine della verifica della natura agricola dell'attività esercitata, provvede all'iscrizione dell'azienda agricola attribuendo alla stessa un codice identificativo (CIDA).

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA DI MANODOPERA OCCUPATA (DMAG)

L'impresa agricola, denunciata all'INPS la propria intenzione di avviare l'attività, attraverso l'invio telematico della denuncia aziendale, procede all'assunzione del lavoratore mediante la compilazione "on-line" del modello Unilav.

Instauratosi il rapporto di lavoro tra operaio agricolo ed impresa, l'effettiva prestazione di lavoro è attestata dalla dichiarazione trimestrale (DMAG), mediante la quale il datore di lavoro agricolo fornisce tutte le informazioni necessarie per il calcolo contributivo, indicando nel dettaglio le giornate lavorative effettivamente prestate e le relative retribuzioni. Le aziende agricole sono infatti tenute a presentare all'INPS ,ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza e assistenza, la denuncia di manodopera occupata di cui all' art.6 D. Lgs.vo n. 375/1993 (modello DMAG). Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, nella denuncia DMAG ,abbia indicato una retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali o di legge, l'Istituto provvede, in via automatica, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, all'adeguamento del dato trasmesso ai minimi retributivi previsti dai contratti o dalla legge.

SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Nel settore agricolo, a differenza delle aziende che effettuano la denuncia contributiva con cadenza mensile avvalendosi della procedura informatica DM10, vige il sistema c.d. di "tariffazione" che consiste nella denuncia, con cadenza trimestrale, da parte del datore agricolo tramite il sistema DMAG, degli elementi (tipo rapporto di lavoro, tipo retribuzione, tipo contratto ecc.) che consentono all'Istituto di poter procedere al calcolo del contributo dovuto.

A tal fine l'Istituto, effettuata una verifica formale in merito a quanto denunciato con il modello DMAG, procede al calcolo dei contributi e alla conseguente emissione del

modello F24 utile per il pagamento. Pertanto il contributo previdenziale diviene esigibile solo trascorsi sei mesi dal termine di presentazione della denuncia.

OPERAZIONE CRAA

L'operazione, denominata "CONFRONTO RETRIBUZIONI AZIENDE AGRICOLE (CRAA)", è finalizzata alla verifica del rispetto dell'articolo 01, comma 4 della Legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, a decorrere dall' 1/1/2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale operazione è stata avviata dall'Istituto con riferimento alle retribuzioni dichiarate, ai fini dell'imposizione contributiva, dai datori di lavoro nei modelli DMAG per la manodopera occupata per gli anni 2006, 2007, 2008.

ISCRIZIONE LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI

I lavoratori agricoli autonomi hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione aziendale entro novanta giorni dalla data di inizio attività; la comunicazione di inizio attività dell'impresa deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso il canale di COMUNICA. La competenza è attribuita alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte prevalente degli stessi. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, provvede all'iscrizione del lavoratore autonomo alla relativa gestione previdenziale.

Qualora intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati all'Istituto la comunicazione, da effettuarsi sempre attraverso la procedura COMUNICA, andrà inoltrata entro novanta giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti soggettivi e oggettivi che hanno legittimato l'iscrizione dell'azienda nella relativa gestione previdenziale, la richiesta di cancellazione andrà effettuata, sempre attraverso il canale COMUNICA, entro novanta giorni dalla data in cui è cessata l'attività.

CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi per i lavoratori autonomi è variato, prevedendo come riferimento, ai fini della corretta determinazione del contributo dovuto, il reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d'acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l'azienda in zone montane o svantaggiate.

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

L'accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate.

ELENCO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI, DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E DEI LIBERI PROFESSIONISTI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO E RELATIVI CONTROLLI

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi hanno l'obbligo di presentare la domanda d'iscrizione alla gestione di competenza entro 30 giorni dalla data di inizio attività; la comunicazione di inizio attività dell'impresa deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso il canale di COMUNICA. La competenza in merito all'accoglimento della domanda d'iscrizione, è attribuita:

- per gli esercenti attività commerciali alla sede INPS della zona in cui sono ubicate le attività. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, provvede all'iscrizione del lavoratore autonomo alla relativa gestione previdenziale;
- per gli artigiani all'Albo delle imprese artigiane

Qualora intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati, la comunicazione dovrà essere sempre effettuata attraverso la procedura COMUNICA.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti soggettivi e oggettivi che hanno legittimato l'iscrizione del contribuente nella relativa gestione previdenziale, la richiesta di cancellazione andrà effettuata sempre attraverso il canale COMUNICA.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

Con la legge 233/1990 è stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), sul quale è calcolato, moltiplicando tale reddito per l'aliquota vigente, l'importo della contribuzione; tale contribuzione è comunque dovuta anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali ([c.d. contributo minimo obbligatorio](#)).

Se il reddito d'impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i [contributi eccedenti il minimale \(o contributi a percentuale\)](#).

I contributi sono dovuti nei limiti di [un reddito massimo imponibile](#).

Per artigiani e commercianti [iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 \(soggetti privi di anzianità contributiva\)](#) **vige** un diverso [limite massimo di reddito](#).

QUANDO SI VERSA

Il pagamento del [contributo minimo obbligatorio](#) deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio
- 16 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio (dell'anno successivo)

Il versamento del [contributo eccedente il minimale](#) avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

NB: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del [quadro "RR"](#) del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DELLA GESTIONE SEPARATA ALL'INPS, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL CANALE TELEMATICO.

La legge di costituzione della Gestione separata (art.2, commi 26 e seguenti, L. 335/1995) pone in capo all'interessato l'obbligo d'iscrizione; pertanto tutti i soggetti tenuti alla contribuzione alla gestione medesima, siano essi titolari del rapporto contributivo come i professionisti, oppure sottoposti ad un terzo (committente o associante), come tutte le altre categorie d'iscritti, devono compilare ed inviare telematicamente l'apposita domanda d'iscrizione alla Gestione separata presentandola on-line.

L'iscrizione deve essere effettuata all'inizio dell'attività lavorativa ovvero entro trenta giorni dall'inizio della stessa, tuttavia questo termine ha carattere ordinatorio e non perentorio.

La mancata iscrizione non è oggetto di sanzione.

CONTROLLO IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DEI COLLABORATORI E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA.

Anche nei confronti dei lavoratori cosiddetti parasubordinati (amministratori, collaboratori a progetto e non, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, etc.) vale quanto esposto per il lavoratori dipendenti; però, in questo

caso, i controlli vertono esclusivamente sulla correttezza formale delle denunce uniemens e sull'abbinamento fra importo dei contributi denunciati ed importo dei contributi versati; dalla coincidenza di questi due elementi scaturisce l'accredito contributivo sulle posizioni dei lavoratori.

Qualora il versamento sia inferiore a quanto denunciato in totale per i collaboratori, le denunce di questi rimangono "non abbinate" e, se non sanate successivamente con un versamento integrativo, vengono inviate al recupero crediti.

Dal novembre 2010 il reato d'illecito vige anche nei confronti dei collaboratori: qualora il committente non versi le quote previdenziali trattenute al lavoratore si configura illecito penale, con le conseguenze anche legali che lo stesso comporta.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI ALL'INPS

La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l'iscrizione alla Gestione Separata dei soggetti che, ai sensi dell'art. 53, c. 1 del TUIR, determinano il reddito da lavoro di arti e professioni (cd liberi professionisti senza cassa).

I requisiti identificativi sono:

- Il contenuto artistico o professionale dell'attività di lavoro autonomo, così come la definizione data dal TUIR;
- L'autonomia;
- L'abitudine e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti (circ. 83/97). Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
- La natura non di impresa;
- L'esercizio in forma associata: tramite la partecipazione in associazioni professionali o società semplici o nuove società tra professionisti.

Il professionista è obbligato all'iscrizione entro 30 giorni dalla data di inizio della attività, che coincide con la data indicata sulla richiesta di apertura della partita Iva.

Dichiarazione del reddito professionale

I liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro:

- **RE**, per la generalità dei redditi professionali;
- **RH**, per i redditi di partecipazione derivanti da associazioni tra professionisti;
- **CM**, dal 2008, nel caso in cui aderiscano al regime fiscale agevolato dei c.d. "contribuenti minimi" introdotto dalla L. 244/2007 (commi da 96 a 117). Nel riquadro "Determinazione del reddito" va barrata la casella "Autonomo". E dal 01 gennaio 2012 nel quadro **LM** (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

La base imponibile previdenziale è uguale all'imponibile fiscale prodotto ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi: è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione sostenute, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del TUIR.

Il contributo è calcolato sul reddito prodotto nell'anno di imposta e dichiarato tramite il modello Unico.

IL VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato seguendo le stesse date previste per il pagamento delle imposte dirette, con la modalità acconto e saldo. L'acconto è pari al 40% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi ed è dovuto entro la scadenza prevista per il pagamento del saldo – disposta dal direttore dell'Agenzia delle Entrate – per il primo acconto e un ulteriore acconto pari al 40 per cento entro il 30 novembre, tramite il modello di riscossione F24.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL QUADRO RR

A partire dall'anno 1999, i liberi professionisti devono compilare il quadro RR del modello Unico per determinare il contributo dovuto.

Tale quadro è direttamente verificato dagli uffici finanziari ai sensi dell'art. 36 bis (controllo formale della dichiarazione dei redditi).

Nel caso in cui il professionista, che ha prodotto redditi di arti professioni ed è obbligato a versare i contributi alla Gestione separata, non trasmetta il quadro RR, l'Istituto invia l'accertamento d'ufficio.

LA VERIFICA AMMINISTRATIVA

La funzione di Verifica Amministrativa, nel quadro della rinnovata organizzazione Inps, è stata posta a presidio della gestione dei flussi assicurativi e contributivi con la finalità di intercettare le condotte non corrette e le situazioni di effettiva e consistente evasione e/o omissione contributiva.

I controlli amministrativi intrapresi vengono effettuati attraverso l'incrocio di banche dati interne ed esterne all'Istituto.

L'analisi di tali banche dati permette di intercettare le situazioni di effettiva e consistente evasione e/o omissione e di avviare un procedimento amministrativo di verifica, su base documentale, al fine di accertare e recuperare i contributi evasi e/o omessi e di modificare i comportamenti aziendali non corretti al fine di incrementare l'adempimento spontaneo.

L'Istituto ha, di fatto, intrapreso una nuova metodologia di lavoro che, basandosi sull'individuazione di "indici di rischio" in grado di riconoscere eventuali anomalie all'interno delle denunce aziendali, è finalizzata all'identificazione di nuovi fenomeni di evasione e/o elusione contributiva.

In pratica, con l'ausilio di tali "indici di rischio" vengono estratte di volta in volta, relativamente al fenomeno analizzato, delle liste di aziende da sottoporre a verifica amministrativa.

Così facendo l'Inps, mediante l'elaborazione di tali indicatori statistico-contributivi, ritiene di richiedere al datore di lavoro l'adeguata documentazione probatoria atta a giustificare il comportamento tenuto dallo stesso datore in relazione al fenomeno sottoposto a verifica.

La nuova metodologia di lavoro mira a ricondurre i soggetti analizzati nell'alveo della correttezza contributiva attraverso la preventiva instaurazione di un contraddittorio sulle presunte incongruità rilevate.

LE FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA AMMINISTRATIVA

Intercettare anomalie ed incongruenze nelle denunce contributive con la creazione di specifici "indici di rischio" evasione/omissione contributiva.

Modificare comportamenti scorretti e ottimizzare il rapporto con il soggetto contribuente mediante la condivisione di intenti finalizzata al rientro spontaneo, nel quadro contributivo, del soggetto irregolare.

Individuare e rendere operative, previa opportuna formalizzazione in regole che dovranno essere osservate su tutto il territorio nazionale, le "migliori prassi" (best practices).

Dare impulso all'attività di vigilanza ispettiva, laddove emergano gravi irregolarità nonché comportamenti "silenti" che necessitano delle ulteriori verifiche ispettive.

L'iter procedimentale dell'attività di Verifica Amministrativa nei confronti dei singoli soggetti così individuati prevede:

l'apertura di un procedimento amministrativo che contiene tutti gli elementi "non congrui" o "incoerenti" riferiti al target ricercato;

la convocazione del soggetto, al fine di verificare in modo congiunto le risultanze degli accertamenti anche attraverso la produzione di apposita documentazione;

l'instaurazione di un contraddittorio e conseguente tentativo di soluzione bonaria della fattispecie.

Il procedimento può concludersi secondo le seguenti e diverse soluzioni:

concordanza totale sugli elementi non congrui e sanatoria della situazione mediante adesione all'accertamento e regolarizzazione delle somme dovute;

contestazione totale o parziale dell'accertamento da parte del soggetto contribuente, con la comunicazione e/o presentazione di ulteriori elementi probanti che, a seguito di verifica da parte del funzionario addetto, comporteranno la chiusura del procedimento di verifica amministrativa con relativo addebito ovvero annullamento dell'accertamento;

gestione del comportamento silente del soggetto contribuente attraverso la quantificazione del dovuto e la segnalazione alla vigilanza ispettiva per gli eventuali ulteriori accertamenti.

I controlli intrapresi nell'attività di Verifica hanno progressivamente abbandonato ogni originaria impostazione di carattere formale ovvero basata su un mero controllo documentale finalizzato al riscontro di irregolarità formali e attualmente si concentrano su fenomeni caratterizzati da una irregolarità sostanziale.

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

L'attività di verifica amministrativa si propone, in ogni caso, di avviare un procedimento amministrativo che prevede l'instaurazione del contraddittorio con il soggetto contribuente interessato ai controlli volto a consentire, per un verso, la tempestiva gestione di situazioni di irregolarità contributiva e, per l'altro, l'esatta quantificazione della contribuzione omessa e favorire il rientro *in bonis* del soggetto contribuente.

LE ATTIVITÀ SVOLTE

Il tutoraggio

L'attività di tutoraggio, rivolta alle Grandi Aziende operanti con il sistema UniEmens e alle Aziende agricole rappresenta, in ambito Inps, il procedimento di analisi del complesso delle performance aziendali, con specifico riferimento alla realtà locale,

finalizzato ad evitare l'insorgere o l'aggravarsi di problematiche relative ai "flussi contributivi" reso possibile da un controllo preventivo, costante e personalizzato nei confronti del singolo soggetto contribuente. Il tutoraggio, pertanto, è inteso nella sua accezione di *counseling*, ovvero di orientamento e promozione degli atteggiamenti "virtuosi". Fino ad oggi esso si è sostanziato in un contatto diretto tra l'Inps ed i grandi contribuenti volto a consentire, per un verso, l'ottimale gestione di situazioni di crisi aziendale, momentanee o strutturali, e, per altro verso, la promozione di comportamenti aziendali virtuosi attraverso l'immediata correzione di condotte formalmente e/o sostanzialmente non corrette.

Il tutoraggio rivolto ai grandi committenti pubblici (sistemazione delle posizioni dei collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni)

Le Pubbliche Amministrazioni si avvalgono di un elevato numero di collaboratori per i quali sono tenute, in qualità di committenti, al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata ai sensi dell'art. 2, c. 26 e ss della L. n.335/1995. La platea crescente di soggetti interessati insieme all'assenza dell'automatismo delle prestazioni, con i riflessi sul diritto alle prestazioni, ha dato particolare rilievo alla correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi nella gestione separata e reso necessaria una specifica azione di tutoraggio rivolta, appunto, alle Pubbliche Amministrazioni che, in qualità di committenti, hanno accumulato negli anni problematiche relative al mancato abbinamento tra denunce e versamenti, con conseguente mancato accredito dei contributi sulle posizioni dei lavoratori. L'attività è prioritariamente rivolta alle PP.AA. con saldo negativo tra dovuto e versato e alle PP.AA. per le quali risultano grossi importi versati senza l'invio delle denunce relative ai collaboratori.

Il controllo dei conguagli

I controlli delle somme poste a conguaglio dalle aziende nelle denunce retributive e contributive (importi erogati per conto dell'Inps dal datore di lavoro e successivamente conguagliati nel quadro D del modello DM 10, oggi Uniemens) muovono da un approccio statistico di tipo "analitico" che analizzando i dati aziendali ha consentito di individuare un "indice di rischio" ovvero un indicatore statistico preliminare di rischiosità dell'azienda da sottoporre a verifica. I principali controlli intrapresi riguardano:

Conguaglio degli Assegni per il Nucleo Familiare

Attraverso l'analisi dei dati relativi ai lavoratori (le informazioni reddituali prelevate dai modelli fiscali trasmessi dall'Agenzia delle Entrate) e ai datori di lavoro (Emens e DM10), sono state individuate probabili situazioni di non congruità da assoggettare a Verifica Amministrativa risalenti a tre distinte tipologie di conguagli indebiti ovvero: indebito conguaglio per erronea attribuzione della classe reddituale e conseguente erogazione al nucleo di un importo superiore a quello spettante; indebito conguaglio perché la somma dei redditi da lavoro dipendente del nucleo familiare del richiedente non raggiunge almeno il 70% del reddito complessivo e conseguente erogazione al nucleo di un importo non spettante; indebito conguaglio perché più persone dello stesso nucleo familiare percepiscono l'assegno.

Le aziende attualmente interessate ai controlli sono 19.902 (41.661 percettori ANF).

Conguaglio delle indennità di malattia

L'attività di controllo e di recupero delle indennità di malattia nei confronti delle aziende che le hanno indebitamente conguagliate nelle denunce mensili parte dall'annualità 2007. Le aziende interessate dai controlli sono 21.255 e sono state selezionate sulla base di un indice di rischio elaborato con il Coordinamento Generale Statistico Attuariale. Le variabili che hanno maggiormente influenzano tale indicatore sono di tipo geografico, settoriale, dimensionale, la presenza o meno di richiesta del datore di lavoro di visite mediche di controllo all'Istituto per verificare lo stato di salute dei lavoratori in malattia, l'ammontare effettivo annuo degli importi conguagliati dall'azienda per malattia e l'ammontare teorico della contribuzione dovuta dall'azienda per lo stesso periodo.

Conguaglio delle indennità di maternità

L'attività di controllo degli importi conguagliati dalle aziende a titolo di maternità obbligatoria relativamente al triennio 2008-2010. Le aziende interessate dai controlli sono 17.295 e sono state selezionate, sulla base di un indice di rischio elaborato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale. Le variabili che hanno maggiormente influenzato l'individuazione dell'indice di rischio sono, in primis, strettamente collegate alla durata dei rapporti di lavoro (assunzioni e licenziamenti avvenuti nel triennio che racchiude l'anno della prestazione) e alla dimensione aziendale. Si è altresì tenuto conto dell'incidenza delle somme conguagliate a titolo di maternità sul totale dei conguagli; della percentuale di lavoratori in maternità sul totale dei lavoratori, della percentuale di lavoratori in maternità sul totale dei lavoratori di sesso femminile; delle assunzioni collocate nei 2 mesi antecedenti la prestazione di maternità e i licenziamenti intervenuti nei 6 mesi successivi alla stessa prestazione.

Il controllo delle quote di TFR versate al "Fondo di Tesoreria"

Nel corso del 2012, sono stati avviati una serie di controlli mirati a verificare la corretta applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007). La normativa dianzi detta ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2120 del codice civile", c.d. Fondo di Tesoreria Inps, finanziato attraverso il versamento mensile di un contributo pari a una quota di TFR non destinata a forme pensionistiche complementari. Tale fondo, in altri termini, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Tale versamento datoriale assume la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Relativamente a tale obbligo contributivo, l'attività di verifica amministrativa ha inizialmente concentrato la propria attività su un campione di 10.988 aziende considerate maggiormente a rischio in relazione ai versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria relativamente all'anno 2007. Successivamente, tutte le aziende tenute al versamento della contribuzione succitata sono assoggettata ai controlli in parola.

Il controllo delle agevolazioni contributive

L'attività di verifica amministrativa analizza il comportamento aziendale in relazione alla corretta applicazione delle norme che regolano le agevolazioni contributive relativamente a determinate categorie di lavoratori. In questa prima fase, l'attenzione è stata rivolta alle agevolazioni contributive, previste dalla Legge n. 407/90 per le assunzioni di "inoccupati/disoccupati da almeno 24 mesi" (codice autorizzazione 5N). Le due possibili cause di "irregolarità" sottoposte a verifica sono:
la riduzione/esenzione dei contributi usufruita dall'azienda per un periodo superiore a 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore;
il possesso da parte del lavoratore, in almeno uno dei due anni precedenti l'assunzione, di redditi superiori a quelli previsti dalla legge per la conservazione dello "status" di disoccupato.

L'operazione Pegaso

L'operazione Pegaso è finalizzata a verificare il corretto versamento della contribuzione virtuale in edilizia ovvero il rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge n. 341/1995 in materia di "contribuzione virtuale in edilizia" a seguito del diniego totale o parziale della richiesta di CIG. L'attività svolta fino al 31.12.2012 ha consentito il raggiungimento dei seguenti risultati: totale domande CIG affidate 263.934, totale domande CIG definite con addebito 170.570, totale accertato pari a € 56.824.060,71. L'importo totale incassato a seguito di tale attività è risultato pari a € 23.673.203,01.

L'operazione Giasone

L'operazione Giasone è finalizzata a verificare il corretto versamento del contributo addizionale dovuto dalle aziende, ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 successivamente modificato dall'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito della Legge 20 maggio 1988, n. 160, a seguito dell'erogazione diretta da parte dell'Istituto del trattamento di integrazione salariale. In altri termini, l'attività di verifica mira a verificare la posizione contributiva di quelle aziende che, pur avendo beneficiato della CIG a pagamento diretto, non hanno ottemperato all'obbligo di versamento del contributo addizionale dovuto.

| LA VERIFICA AMMINISTRATIVA | | |
|---|--|---|
| Tipologia di controllo | Modalità di effettuazione del controllo | Criteri di selezione |
| Conguaglio indennità di maternità: controllo degli importi conguagliati dalle aziende nelle denunce retributive e contributive a titolo di maternità obbligatoria relativamente al triennio 2008-2010. | Preventiva instaurazione del contraddittorio con il soggetto contribuente interessato ai controlli al fine di gestire tempestivamente le | Le aziende interessate dai controlli sono 17.295 e sono state selezionate, sulla base di un indice di rischio elaborato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale. |
| Conguaglio indennità di malattia: controllo delle indennità di malattia nei confronti delle aziende che le hanno conguagliate nelle denunce mensili a partire dal 2007. | situazioni di irregolarità contributiva ovvero di addivenire all'esatta quantificazione della contribuzione | Le aziende interessate dai controlli sono 21.255 e sono state selezionate sulla base di un indice di rischio elaborato con il Coordinamento Generale Statistico Attuariale. |

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>Conguaglio degli Assegni per il Nucleo Familiare:</u> controllo degli importi conguagliati a titolo di ANF dalle aziende a partire dal 2007.</p> | <p>evasa/omessa e favorire il rientro in bonis del soggetto contribuente.</p> | <p>Le aziende attualmente interessate ai controlli sono 19.902 (41.661 percettori ANF).</p> |
| <p><u>Controllo delle quote di TFR versate al "Fondo di Tesoreria:</u> verifica del corretto versamento al Fondo di Tesoreria delle quote mensili di TFR non destinate a forme pensionistiche complementari (art. 1, commi 755 e seguenti, Legge n. 296/2006).</p> | | <p>Tutte le aziende obbligate al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ovvero tutte le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti</p> |
| <p><u>Controllo agevolazioni contributive:</u> verifica dell'effettiva spettanza delle agevolazioni contributive previste dalla Legge n. 407/90 per le assunzioni di "inoccupati/disoccupati da almeno 24 mesi".</p> | | <p>Tutte le aziende che hanno usufruito del C.A. 5N per un periodo superiore a 36 mesi (limite massimo previsto per legge) dalla data di assunzione del lavoratore e verifica del possesso da parte del lavoratore, in almeno uno dei due anni precedenti l'assunzione, di redditi superiori a quelli previsti dalla legge per la conservazione dello "status" di disoccupato.</p> |
| <p><u>Operazione Giasone:</u> verifica del corretto versamento del contributo addizionale dovuto dalle aziende, ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 successivamente modificato dall'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito della Legge 20 maggio 1988, n. 160, a seguito dell'erogazione diretta da parte dell'Istituto del trattamento di integrazione salariale.</p> | | <p>Tutte le aziende a cui è stata erogata l'integrazione salariale direttamente dall'Istituto in esecuzione degli appositi decreti ministeriali di autorizzazione.</p> |
| <p><u>Operazione Pegaso:</u> verifica del corretto versamento della contribuzione virtuale in edilizia ai sensi della Legge n. 341/1995 a seguito del</p> | | <p>Tutte le aziende edili che hanno presentato domanda, a partire dal 2005, per la Cassa Integrazione Guadagni "CIG" laddove la stessa sia stata respinta totalmente o parzialmente. Le aziende in parola sono contraddistinte dal C.S.C. da 1.13.01 a 1.13.05 e da 4.13.01 a</p> |

| | | |
|---|--|----------|
| diniego totale o parziale della richiesta di CIG. | | 4.13.05. |
|---|--|----------|

VERIFICA AMMINISTRATIVA – POSEIDONE

A seguito di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, per lo scambio reciproco di dati e informazioni, l'Inps ha avviato, a decorrere dal mese di giugno 2009, una serie di controlli volti ad accertare la sussistenza di obblighi contributivi verso la Gestione separata.

Sono stati iscritti d'ufficio come liberi professionisti senza cassa i soggetti titolari di Partita Iva che hanno dichiarato redditi professionali nel quadro RE del mod. Unico PF e non hanno compilato il quadro RR, sempreché non abbiano dato diverso riscontro alla comunicazione inviata in precedenza dall'istituto.

Ai fini di una corretta emissione degli avvisi, sono state effettuate le seguenti operazioni preliminari:

- incrocio dei dati estratti dalle verifiche reddituali con le risultanze:
 - del Casellario dei pensionati, ai fini della corretta imputazione dell'aliquota e per l'esclusione dei soggetti non assicurabili nella Gestione Separata ai sensi della L. 111/2011;
 - del Casellario dei lavoratori attivi, onde *escludere* dall'operazione i soggetti già iscritti alle Casse professionali, appositamente identificati tramite il codice ATECO dichiarato nel quadro RE del mod. UNICO; l'esclusione tuttavia non opera per i soggetti per i quali la contribuzione è solo di natura solidale o integrativa
- emissione degli avvisi nei limiti del massimale vigente nell'anno di riferimento, tenendo anche conto dell'eventuale presenza:
 - di contributi versati alla Gestione Separata da parte di committenti/associanti per conto del professionista soggetto all'accertamento in virtù di altri rapporti assicurativi;
 - di versamenti già effettuati con codice P10, PXX o POC nell'anno oggetto di accertamento
- esclusione dei soggetti per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - è presente un accertamento d'ufficio (PoseidSede) nell'anno interessato;
 - è stato annullato l'accertamento per gli anni precedenti a quello interessato con la motivazione "Obbligato presso altra Cassa professionale"
 - risultano rimborsati i contributi da parte della Cassa dei Dottori Commercialisti